

Comune di Salcedo Provincia di Vicenza	
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI	
OGGETTO:	<i>COSTITUZIONE DEL FONDO DESTINATO ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ED ALLE PRODUTTIVITA ANNO 2012</i>

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

PREMESSO che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009 - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 (sempre nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009) che suddividono tali risorse in:
 - risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle*

regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15

VISTA la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il "contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 28/12/2010 e relativo allegato sub a) con la quale sono state quantificate le risorse destinate al Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività relative all'anno 2010 che si riassumono come segue:

risorse anno 2010	Importo	note
stabili	12.290,42	Al netto di €712,71 per decurtazioni operate a seguito esternalizzazione funzioni acquadottistiche e trasferimento personale ATA
Variabili	1.808,38	Trattasi di ccnl 01/04/1999 Art. 15 comma 2 E CCNL 11.04.2008 art. 8 comma 3 lett. a)
Totale importo massimo Fondo 2010	14.098,80	
Variabili ex art. 15 comma 1 lettera k) CCNL 01.04.1999	2.899,20	Di cui - € 160,00 incent progettazione LL.PP. - € 840,00 incentivi per progettazione interna ex art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 € 1.769,11 compensi per attività di rilevazioni statistiche (Censimento Agricoltura)

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 27/09/2011 e relativo allegato sub a) con la quale sono state quantificate le risorse destinate al Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività relative all'anno 2011 che si riassumono come segue:

risorse anno 2011	Importo	note
stabili	12.290,42	Al netto di €712,71 per decurtazioni operate a seguito esternalizzazione funzioni acquadottistiche e trasferimento personale ATA
Variabili	1.808,38	Trattasi di ccnl 01/04/1999 Art. 15 comma 2 E CCNL 11.04.2008 art. 8 comma 3 lett. a)
Totale importo massimo Fondo	14.098,80	

2011		
Variabili ex art. 15 comma 1 lettera k) CCNL 01.04.1999	1.377,60	<i>Di cui</i> - € 586,00 incent progettazione LL.PP. - € 0,00 incentivi per progettazione interna ex art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 € 791,60 compensi per attività di rilevazioni statistiche (Censimento Popolazione)

VISTO l'art. 9, comma 2bis del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, il quale prevede che - a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 - l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

RICHIAMATI i contenuti della deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo n. 51 del 04.10.2011 che, in relazione alle risorse ex art. 15 lettera k) CCNL 01.04.1999 ha stabilito quanto segue:

- *“Alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio che ne costituisce il fondamento deve ritenersi che la disposizione di cui al citato art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78 sia di stretta interpretazione; sicchè in via di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 285 del 2011) in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico. le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9 comma 2-bis, sono solo quelle destinate a remunerare le prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti.....Alla luce di quanto precede deve aggiungersi che, ai fini del calcolo del tetto di spesa cui fa riferimento il vincolo di cui al citato art. 9 comma 2-bis, e cioè per stabilire se l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell'anno 2010, occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo dell'importo 2010, le risorse destinate a dette finalità, vale a dire (esclusivamente) progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna...”*

PRESO ATTO che, conseguentemente, il valore del Fondo risorse decentrate anno 2010 non superabile nel triennio 2011-2013 è quantificato in €. 14.098,80 ;

DATO ATTO che occorre, altresì, dare applicazione alla seconda parte del precitato art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, in quanto norma di carattere obbligatorio e, dunque, verificare la necessità di riduzione del Fondo stesso in relazione alla diminuzione del personale in servizio;

CONSIDERATO che, con la circolare n. 12 del 15.04.2011, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito indirizzi applicativi in merito all'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 affermando che: *“Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-*

2012-2013, sulla base del confronto del valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo”;

PRESO ATTO che, in relazione a quanto sopra, il personale del Comune di Salcedo nell'anno 2010 risulta il medesimo presente anche nell'anno 2012 costituito cioè di n. 5 dipendenti;

RITENUTO, pertanto che non essendovi stata riduzione del personale in servizio, che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2012 rimanga determinato nell'importo di € 14.098,80 pari al Fondo 2010, senza operare alcuna decurtazione

PRECISATO che questo Comune non si è avvalso, per l'anno 2010 della facoltà di incremento del fondo a' sensi dell'art. 15, comma 2 e comma 5, del CCNL 01.04.1999;

PRECISATO in particolare e ad ogni effetto di cui al presente provvedimento, che questo Comune si trova nelle seguenti condizioni:

- ha rispettato, nell'anno 2010, l'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 e nel corso dell'anno 2012 sta operando coerentemente per la medesima finalità del rispetto della stessa, dando atto che a tutt'oggi non sussistono elementi indicativi di un eventuale mancato rispetto normativo;
- riscontra una incidenza della spesa di personale, rispetto alla spesa corrente, inferiore al 40% ponendosi al 37,18% per l'anno 2010, dando atto che i conteggi sono stati effettuati ai sensi dell'art. 76 comma 7 del D.L. 78/2008;
- Il Comune ha avviato il processo di adeguamento alla “Riforma Brunetta” (D.Lgs. 150/2009), con i seguenti atti:
 - Individuazione del “Piano della Performance” nella Relazione Previsionale e programmatica approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 20/12/2011 avente per oggetto: “Approvazione schema di bilancio annuale di previsione 2011, di relazione previsionale e programmatica 2011/2013 e di bilancio pluriennale 2011/2013”;
 - Definizione dei Criteri Generali per il regolamento degli Uffici e dei Servizi assunti con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 18/02/2010 avente ad oggetto: “CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTENUTI NEL DLGS 150/2009 (LEGGE BRUNETTA)”;
 - Adeguamento del Regolamento degli Uffici e dei Servizi con Deliberazione di Giunta Comunale N. 24 DEL 22/07/2011 avente ad oggetto: “PRIMO INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ALLE DISPOSIZIONI D.LGS 27/10/2009 N. 150 CON LA DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI PIANIFICAZIONE, MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE”

PRECISATO che l'art. 17, comma 5 del C.C.N.L. 01.04.1999, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo le somme non utilizzate o non attribuite, con riferimento alle finalità dei corrispondenti esercizi finanziari e che questo Ente non ha quantificato alla data odierna le economie da utilizzo del fondo risorse decentrate anno 2010 e 2011 in quanto la liquidazione delle somme inerenti alla produttività anno 2010 e 2011 non è ancora stata completata;

RITENUTO, in merito a quanto sopra che, trattandosi di economie degli anni precedenti e quindi somme non utilizzate nell'esercizio di competenza, debbano rimanere escluse dal limite del tetto massimo da non superare (relativo all'anno 2010). Infatti queste somme non rappresentano un incremento delle risorse a carico del bilancio, bensì un utilizzo di somme già destinate nell'anno precedente e mantenute nella gestione dei residui per vincolo di destinazione. Diversamente argomentando si determinerebbe, di fatto, una riduzione delle risorse destinate nell'anno 2011 al trattamento accessorio del personale;

RICHIAMATO in merito e a sostegno della tesi suesposta il pronunciamento della Corte dei Conti Sez. Reg.le Puglia deliberazione n. 58/PAR/2011, la quale, espressasi sul punto, ha affermato che i residui venutisi a determinare negli anni precedenti debbono rimanere esclusi dal "tetto" 2010. Recita la deliberazione: *"... il Collegio ritiene di convenire con la tesi secondo la quale dal tetto 2010 debbano rimanere esclusi i residui venutisi a determinare negli anni precedenti. Con ciò si intende che il legislatore, ancorando il monte-risorse raggiungibile nel 2011 al 'corrispondente importo dell'anno 2010', ha inteso fissare un parametro certo, che dovrà dunque intendersi depurato da ogni 'aggiunta' derivante da residui di anni pregressi. I residui 2009, dunque, non potranno essere computati nel calcolo del 'tetto' 2010; ragionando nella medesima direzione, dunque, anche i residui del 2010, da riportare nel 2011, non dovranno essere considerati"*;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2012, così come definito con la presente determinazione consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, per l'anno 2010 e che per l'anno 2012 l'Ente sta operando coerentemente con la finalità di garantire il rispetto dell'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 e che a tutt'oggi non ci sono elementi che comportino il mancato rispetto;

DATO ATTO che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del fondo 2012 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

RITENUTO, conclusivamente, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2012, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2012", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale – allegato sub a) e sub b);

RITENUTO in tale sede di individuare come segue le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 15, comma 1 lettera k) per l'anno 2012, anche se non rientranti nella previsione di cui all'art. 9, comma 2bis del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, come segue:

- € 29,85 incentivi per attività di progettazione interna ex art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006
- € 1437,81 incentivi corrisposti per attività di rilevazioni statistiche dell'Istat e nello specifico per Censimento della Popolazione delle Abitazioni. Si ritiene di escludere anche tale voce dalle previsioni di cui all'art. 9, comma 2bis del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010 in quanto trattasi di attività obbligatorie per l'Ente e di mere partite di giro in quanto trattasi di fondi corrisposti dall'Istat.

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2012, approvato con delibera di C.C. n. 40 del 20/12/2011 e successive variazioni;

VISTI gli allegati sub a) e sub b) dai quale risulta il calcolo delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2012;

VISTO l'art. 40 del vigente Statuto Comunale;

RITENUTO di quantificare il fondo destinato alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2012, riservandosi di apportare eventuali integrazioni e/o modificazioni qualora la normativa vigente e/o norme contrattuali diverse impongano di rivedere il fondo così determinato;

ACCERTATA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^a del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

RITENUTA propria la competenza in forza del provvedimento Sindacale n. 02/2012 del 17/12/2012 di Conferimento incarichi di posizione organizzativa (art. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

VISTO il D. Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

1. di dare atto della premessa narrativa che qui si intende integralmente richiamata;
2. per le motivazioni tutte sopra esposte, di costituire il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2012, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2012" allegato sub a) e b) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, fatti salvi futuri diversi autorevoli orientamenti normativi, interpretativi dottrinari e/o giurisprudenziali;
3. di dare atto che l'importo di detto fondo quantificato in complessivi **€. 14.098,80** non supera il corrispondente importo del Fondo anno 2010;
4. di dare atto che la spesa prevista dal fondo trova allocazione al capitolo 2164 cod. 1.01.0805 del bilancio di previsione 2012;
5. di dare atto, altresì, che il fondo non viene ridotto ex art. art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo D.L. 78/2010, per le motivazioni meglio espresse in premessa che s'intendono qui trascritte;
6. di conferire al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2012 per l'utilizzo delle risorse decentrate:
7. Individuare o integrare il Contratto decentrato con i necessari criteri per l'assegnazione di risorse o indennità, che non siano stati definiti, o definiti genericamente improntandoli su principi della correttezza, trasparenza, proporzionalità;

8. rispettare il principio di corrispettività (ex articolo 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001), ai sensi del quale "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";
9. revisionare gli istituti vigenti, previsti dai Contratti decentrati integrativi precedenti, al fine di ricondurre nell'ambito della legalità eventuali applicazioni che se ne fossero discostate, ovvero per effetto di stipulazione di contratti integrativi illegittimi, per violazione dei vincoli derivanti dai contratti nazionali ovvero dalla legge. Il tutto è finalizzato anche a predisporre le corrette condizioni per percorrere la strada segnata con il D. Lgs. N. 150 del 2009;
10. valorizzare i risultati e la performance organizzativa ed individuale al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti.
11. di incaricare i responsabili del Servizio a comunicare all'Ufficio Personale gli emolumenti rientranti nella lettera K) art. 15 CCNL 01/04/99(es. art. 18 L. 109/1994, condono edilizio, compensi ISTAT e altre risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano espressamente alla incentivazione di questa parte del fondo).
12. di specificare che il fondo dell'anno 2012 è stato predisposto in assenza del CCNL biennio economico 2010/2011 e del CCNL triennio normativo 2010/2013, pertanto potrà essere suscettibile di aggiornamento in caso di entrata in vigore dello stesso, in rapporto ai relativi contenuti.
13. di trasmettere il presente atto alle OO.SS.TT. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7 comma 1 CCNL 01.04.2000

* * *

Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL'AREA SERVIZI
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-
ISTRUZIONE-SOCIALI

F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE
.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N....38.....reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 12 MAR. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _12 MAR. 2014_____

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO